

Chiarimenti Inps in materia di pignorabilità e trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche in corso di pagamento

L'Inps, con la circolare 30 settembre 2025, n. 130, illustra il quadro normativo vigente in materia e fornisce le relative disposizioni operative in uso per la gestione dei casi in cui il pignoramento è disposto sulle somme erogate dall'Istituto previdenziale a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e indennità a sostegno al reddito dei lavoratori in conseguenza di cessazione, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Punti chiave della disciplina:

impignorabilità assoluta per prestazioni assistenziali vitali (maternità, malattia, sussidi funerari), salvo recupero di debiti verso l'INPS stesso, entro il limite di un quinto;
impignorabilità parziale per prestazioni sostitutive della retribuzione (NASpI, cassa integrazione, mobilità), pignorabili fino a un quinto per crediti ordinari e nella misura autorizzata dal giudice per crediti alimentari;
piena pignorabilità dell'anticipazione NASpI, che perde la natura di prestazione a sostegno del reddito per assumere quella di incentivo all'autoimprenditorialità;
limiti ridotti per pignoramenti dell'agente della riscossione: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo fino a 5.000 euro, un quinto oltre tale soglia.